

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2972 del 22/05/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Sorbolo Mezzani (PR), Via Guido Rossa n. 8 richiesta dall'impresa Vema Industries S.r.l. per l'attività di fabbricazione attrezzature per la refrigerazione e la ventilazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3091 del 21/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

PREMESSO CHE:

l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-6344 del 13/12/2022 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento prot. n. 8146 del 20/12/2022 alla Impresa Vema Industries S.p.A., per lo stabilimento ubicato in Via Guido Rossa n. 8, loc. Bogolese, Comune di Sorbolo Mezzani, comprende i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 26/11/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/214607 del 27/11/2024 – pratica Sinadoc 2024-39268 - pratica SUAP 989/2024 dal legale rappresentante dell'impresa Vema Industries S.r.l. (P.IVA 00337600340), con sede legale in via Guido Rossa n. 8 loc. Bogolese, Comune di Sorbolo Mezzani (PR), per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione attrezzature per la refrigerazione e la ventilazione svolta presso lo stabilimento ubicato in via Guido Rossa n. 8 loc. Bogolese, Comune di Sorbolo Mezzani (PR) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a V.I.A.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2024/0217082 del 29/11/2024 indicava la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis l.241/90, come previsto dall’art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013;
- con PG/2024/229886 del 19/12/2024 ARPAE SAC comunicava al SUAP e p.c. all’impresa la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP trasmetteva ad Arpae SAC e tutti gli Enti coinvolti, con nota acquisita con PG/2025/6047 del 14/01/2025, le integrazioni dell’impresa richieste da Arpae SAC;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell’ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae ST in merito alla matrice emissioni in atmosfera prot. n. PG/2025/36303 del 25/02/2025, i seguenti atti/determinazioni di assenso:
 - parere in merito alla matrice scarichi idrici di IRETI SpA prot. PG/2025/3604 del 09/01/2025 che conferma il parere precedentemente espresso e acquisito con prot. PG/2022/116763 del 14/07/2022;
 - parere di competenza di AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. PG/2025/14354 del 24/01/2025;
 - l'autorizzazione allo scarico del Comune di Sorbolo Mezzani prot. n. PG/2025/46363 del 11/03/2025, allegato al presente atto quale parte integrante;
 - i pareri del Comune di Sorbolo Mezzani in merito alla matrice impatto acustico, comprensivo di nulla osta di Arpae - Servizio Territoriale acquisito a prot. comunale in data 08/05/2025 prot. 7278 e in merito alla compatibilità urbanistica dello stabilimento prot. PG/2025/93928 del 21/05/2025;

pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell’ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP di Parma in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l’Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal

Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa Vema Industries S.r.l., P.IVA 00337600340, per l'esercizio dell'attività di fabbricazione attrezzature per la refrigerazione e la ventilazione da realizzare in Comune di Sorbolo Mezzani, loc. Bogolese, Via Guido Rossa n. 8, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;
2. DI RINNOVARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa Vema Industries S.r.l. (P.IVA 00337600340) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in via Guido Rossa n. 8, loc. Bogolese, Comune di Sorbolo Mezzani (PR), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Scarichi idrici	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Sorbolo Mezzani
Emissioni in atmosfera	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Impatto acustico	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune di Sorbolo Mezzani

con l'effetto di sostituire ad ogni effetto la precedente AUA rilasciata con DET-AMB-2022-6344 del 13/12/2022 che deve intendersi revocata;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *“Allegato A Scarichi idrici” con acclusa planimetria di riferimento;*
 - *“Allegato C Emissioni in atmosfera” con acclusa planimetria di riferimento;*
 - *“Allegato E impatto acustico”.*
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
 5. di dare atto che il provvedimento di rinnovo e contestuale modifica di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di rinnovo e contestuale modifica di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 8. di TRASMETTERE la presente determina di rinnovo e contestuale modifica dell'AUA al SUAP Unione Bassa Est Parmense ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sorbolo Mezzani e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
 9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;
 10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

istruttore: Tommaso Taticchi

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-39268
	Vema Industries Srl stabilimento di Sorbolo Mezzani (PR), loc. Bogolese, Via Guido Rossa n.8
	La modifica degli scarichi idrici riguarda il solo spostamento della vasca di collaudo senza alcuna modifica quali-quantitativa dello scarico industriale.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	
la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.	
PARTE DESCRITTIVA	Scarico S1 di acque reflue provenienti dai servizi igienici e derivanti dalla vasca di collaudo dei radiatori in pubblica fognatura, classificate come acque reflue industriali .
PRESCRIZIONI (del Comune di Sorbolo Mezzani che acquisisce pareri di IRETI SpA) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. - Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa. - Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico. - I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. - È vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.	

- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 4 mc.**
- 11) **Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1.000 mc.**
- 12) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.**
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Si allega, quale parte integrante del presente atto, l'autorizzazione allo scarico del Comune di Sorbolo Mezzani.

PRESCRIZIONI

(di AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica)

AUSL esprime parere igienico-sanitario favorevole, con la seguente raccomandazione:

Dal momento che la Scheda Dati Sicurezza del prodotto Nocolok evidenzia l'indicazione di pericolo per l'ambiente H412 e le precauzioni ambientali al punto 6.2, si raccomanda che le acque reflue industriali derivanti dall'operazione di collaudo contengano effettivamente solo dei residui di tale sostanza, che possono derivare dall'operazione di pretrattamento alla brasatura, così come dichiarato dalla Ditta nella Relazione tecnica presentata, poiché tali acque non subiscono alcun trattamento prima d'essere convogliate in pubblica fognatura.

PLANIMETRIA

Allegata come parte integrante del presente atto.



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico
Ufficio Ambiente

Prot. (rif. pec)

Sorbolo Mezzani, 10/03/2025

Oggetto: Autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta VEMA Industries S.p.A in Sorbolo Mezzani, loc. Bogolese, Via Guido Rossa 8. (RIF SUAP 989/2024 - DPR 59/2013 e smi Istanza di modifica e contestuale rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
- SVILUPPO ECONOMICO

VISTI i seguenti atti, esecutivi:

- la deliberazione consiliare n. 72 del 19.12.2024 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2025/2027 e del Bilancio di Previsione 2025/2027. Provvedimenti.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 24.12.2024 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del piano esecutivo di gestione 2025/2027. Provvedimenti.”;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- i decreti sindacali nn. 16 - 17 - 18 - 19 e 20 del 01/08/2024 con i quali sono stati nominati i titolari di E.Q. dell’Ente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 06.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il “Nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sorbolo Mezzani”;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 05.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024 - 2026;
- il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO CHE

- l’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l’art.112, comma 1, della L. R. 21/04/1999 n. 3 e s.m.i., delega ai Comuni la competenza al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi in rete fognaria nonché agli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature

VISTI:

- la L.R. 21/04/1999 n. 3 e s.m.i. che conferma in capo alle province (art. 111) la competenza al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi industriali che non recapitano in pubbliche fognature, ed in capo ai comuni (art. 112) la competenza del rilascio dell’autorizzazione degli scarichi recapitanti in pubblica fognatura nonché degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
- la L.R. 06 marzo 2007, n. 4, “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”

- la L.R. 30 luglio 2015, n.13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”
- la DGR 28 dicembre 2015 n. 2230 “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (utm). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle province e della città metropolitana”;

VISTI INOLTRE:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed in particolare la Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- la D.G.R. 9 giugno 2003, n. 1053, “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 come modificato dal D.Lgs. 258/00 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286, “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la D.G.R. 18 dicembre 2006, n. 1860, “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005”;
- il Nuovo Regolamento del servizio di fognatura e depurazione dell'Autorità di Ambito territoriale di Parma A.T.O. 2, approvato dall'assemblea dell'Agenzia con Deliberazione n. 6 del 29/08/2011 ed entrato in vigore a far data dal 1/10/2011;

VISTO infine il D.P.R. 59 del 13/03/2013 e s.m.i. recante Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTA l'istanza presentata per l'autorizzazione allo scarico di *acque reflue industriali in pubblica fognatura* presentata –nell'ambito della procedura di AUA e pervenuta a questo ente, per il tramite del SUAP Unione Bassa Est parmense (rif. pratica SUAP Unione Bassa Est parmense n. 989/2024) ai sensi della normativa vigente dal sig. *Vereecken Marnix Marta Hugo* in qualità di legale rappresentante della ditta *VEMA Industries S.p.A.*, con sede in Sorbolo Mezzani, loc. Bogolese, Via Guido Rossa n. 8, in riferimento all'insediamento produttivo ivi ubicato, nel quale viene svolta l'attività di produzione industriale di sistemi di raffreddamento;

RILEVATO CHE:

- la richiesta presentata per l'autorizzazione allo scarico riguarda lo spostamento della vasca di collaudo senza alcuna modifica quali-quantitativa dello scarico industriale già autorizzato (prot. 11757/2022);
- che lo scarico oggetto dell'autorizzazione è costituito da acque derivanti dai servizi igienici e dalla vasca di collaudo dei radiatori classificate come acque reflue industriali;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura non vengono sottoposte a trattamento;
- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento e i reflui terminali confluiscono al depuratore di Sorbolo Capoluogo;
- che, sulla base dell'istanza, non sono utilizzate né prodotte, nello stabilimento le sostanze pericolose elencate nel D.Lgs. 152/2006 parte III;

VISTO il *parere tecnico di conformità favorevole con prescrizioni* rilasciato da IRETI S.p.A. - in qualità di Ente affidatario dei servizi di gestione della rete fognaria e dei relativi impianti del

Comune di Sorbolo Mezzani – pervenuto al nostro prot. n.473/2025 del 10/01/2025 che si allega al presente atto, nel quale viene confermato il parere di conformità rilasciato con prot. RT012162-2022-P in data 14/07/2022;

VISTA altresì la comunicazione rilasciata da AUSL SISP Parma Sud-est, nostro protocollo n.1362/2025 del 24/01/2025 che si allega al presente atto, nel quale viene rilasciato parere igienico-sanitario favorevole;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

AUTORIZZA

il sig. *Vereecken Marnix Marta Hugo*, in qualità di *legale rappresentante* della ditta *VEMA Industries S.p.A.*, a riversare le *acque reflue industriali* provenienti dallo stabilimento ubicato in *Sorbolo Mezzani (PR), loc. Bogolese*, Via Guido Rossa 8, in *pubblica fognatura* in conformità a quanto previsto negli elaborati tecnici di riferimento, e con l'obbligo di rispettare le prescrizioni/raccomandazioni di cui al parere tecnico:

- di conformità rilasciato da IRETI, citato in precedenza, allegato alla presente autorizzazione, quale parte integrante e sostanziale;
- igienico-sanitario AUSL SISP Parma Sud-est allegato alla presente autorizzazione, quale parte integrante e sostanziale.

La presente autorizzazione viene rilasciata per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi.

L' autorizzazione assume durata pari all'Autorizzazione Unica Ambientale nell'ambito del cui procedimento viene emessa.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamenti o a ristrutturazioni che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto.

Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Il Responsabile del Servizio
(ing. Valter Bertozzi)

(firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005)

COMMITTENTE: VEMA INDUSTRIES S.R.L.

SEDE LEGALE ED OPERATIVA:

Via Guido Rossa - Bogolese n. 8
43058 Stradario 01440 08

TAVOLA:
4

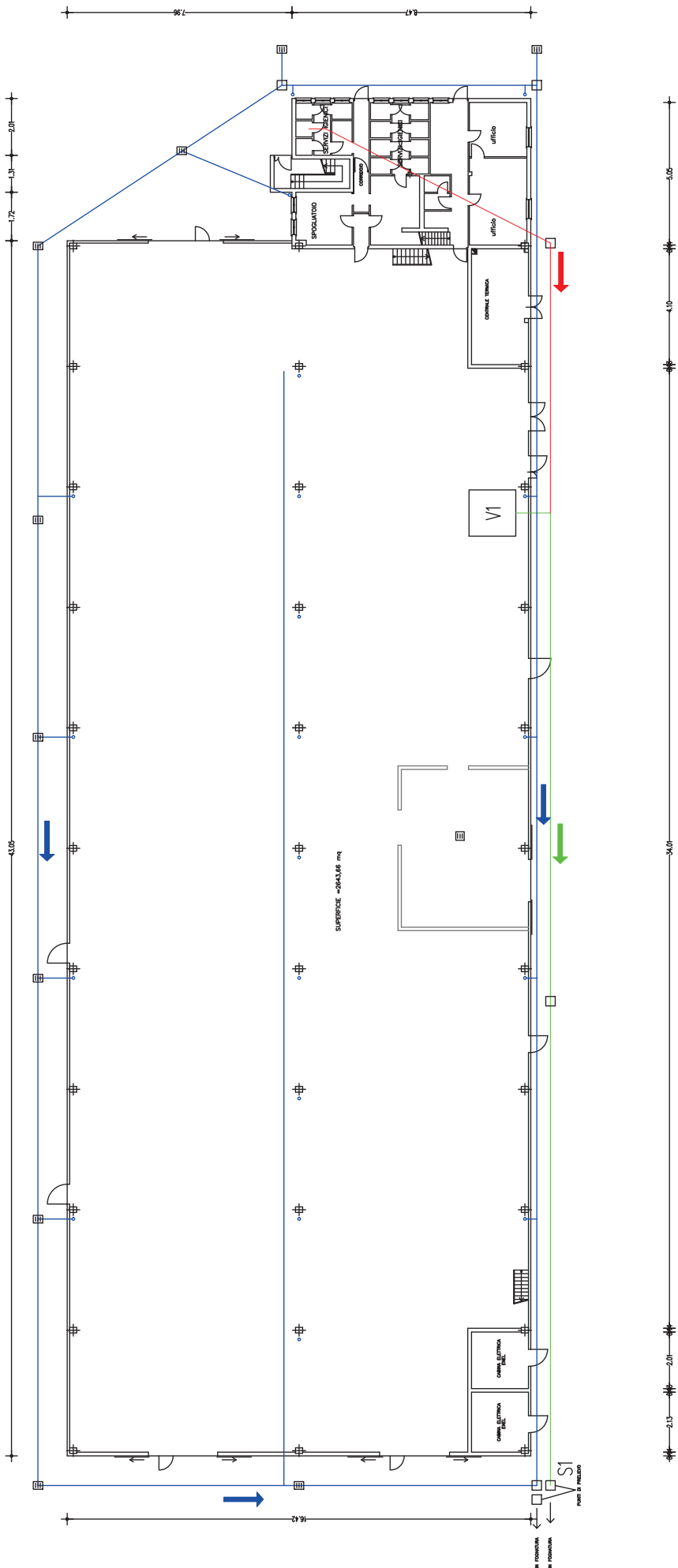
OGGETTO:
PLANIMETRIA STABILIMENTO (con ubicazione dei punti di scarico)

DATA:
SETTEMBRE 2024

SCALA:
1:150

LEGENDA:

- RETE ACQUE BIANCHE IN PUBBLICA FOGNATURA
- RETE ACQUE NERE IN PUBBLICA FOGNATURA
- SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
- V1 VASCA DI COLLAUDO (0,65 mc)
- S1 SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA



Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-39268
	Vema Industries Srl Stabilimento di Sorbolo Mezzani (PR), loc. Bogolese, Via Guido Rossa n.8
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI - la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)	
PARTE DESCRITTIVA	
- la Ditta risulta autorizzata con A.U.A. rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento prot. n. 8146 del 20/12/2022; - l'attività industriale prevede "produzione industriale di sistemi di raffreddamento"; - la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei; - è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030); - l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; - è stato verificato che la ditta rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'Al. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate; - è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente: EMISSIONE E01-02 "Caldaia riscaldamento uffici" (potenzialità 28 KW cad.) - è stata dichiarata: - la sostituzione dell'impianto alla emissione E9, - la dismissione delle emissioni E10-11-12 - la modifica del layout delle saldature alla emissione E3 - è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.	

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Emissioni scarsamente rilevanti ex art. 272 c.1 D.Lgs. 152/06 smi

EMISSIONE E07 Bruciatore a gas metano per asciugatura (Pot.110 KW)

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Emissioni ex art. 269 D.Lgs. 152/06 smi

EMISSIONE E03: -"Saldatura a filo n.8 postazioni". (Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	3500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	8	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E04: -“Smussatura, levigatura, smerigliatura”.
(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	3500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	8	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E05: -“Forno brasatura”.
(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1200	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	8	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
COV-Ctot	100	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E06: -"Camera e cappa di raffreddamento".
(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	10 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	8	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E08: -"Vasca di pretrattamento".
(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	700	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	8	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E09: -"Sgrassaggio".
(Emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento a carboni attivi.

Dovrà essere predisposta una procedura che, in base al tenore di Composti Organici Volatili in ingresso al sistema di abbattimento, definisca la frequenza con cui i carboni devono essere sostituiti, al fine di mantenere un'efficace resa di abbattimento.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	12	Nm³/h
Durata ore/giorno:	2	h
Durata giorni/anno:	255	giorni
Altezza minima:	8	m
COV	20	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E10: -"Saldatura a filo 3 e smerigliatura". EMISSIONE ELIMINATA

EMISSIONE E11: -"Saldatura a filo 5 e robot saldatura". EMISSIONE ELIMINATA

EMISSIONE E12: -"Saldatura a filo 4". EMISSIONE ELIMINATA

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissione E9** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'**emissione E9** dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;

- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E9 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E03-E04-05-08-09 debbono avere una periodicità annuale.**

Per l'impianto afferente all'emissione E07, il Gestore verifica il rispetto dei limiti prescritti e mantiene la relativa documentazione a disposizione degli organi di controllo.

Relativamente all'art. 275 sulla base delle formule riportate nel punto 4 dell' Allegato III alla Parte Quinta DLgs. 152/06 smi, **la conformità dell'impianto è verificata se:**

input di solvente	4000	kg/anno
emissioni diffuse (15%)	600	kg/anno
emissioni convogliate massimo	0,12	kg/anno
emissioni totali massimo	600,12	kg/anno

Ai sensi dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro il 30 aprile di ogni anno deve essere trasmesso ad Arpae, relativo all'anno precedente, **il piano gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni di cui alla Parte V dell'Allegato III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Vema Industries S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	00337600340
Sede legale:	Via Guido Rossa 8, Località Bogolese nel Comune di Sorbolo Mezzani
Sede locale impianti:	Via Guido Rossa 8, Località Bogolese nel Comune di Sorbolo Mezzani
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	produzione di sistemi di raffreddamento
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotto sgrassante
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	4050 Kg/anno
Indicatore 2:	Prodotto flussante
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	1350 Kg/anno
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	255
Altezza media sbocco emissione:	8 m
Temperatura media emissioni:	298 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	435
Ossidi di azoto (NO _x):	75
Monossido di carbonio (CO):	21

Biossido di carbonio (CO ₂):	46 300
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	1 270

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Composti organici volatili non metanici (COVNM)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte

Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato **"Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"** contenente disposizioni relative alla predisposizione dei registri, alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

PLANIMETRIA	Allegata come parte integrante del presente atto.
--------------------	---

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

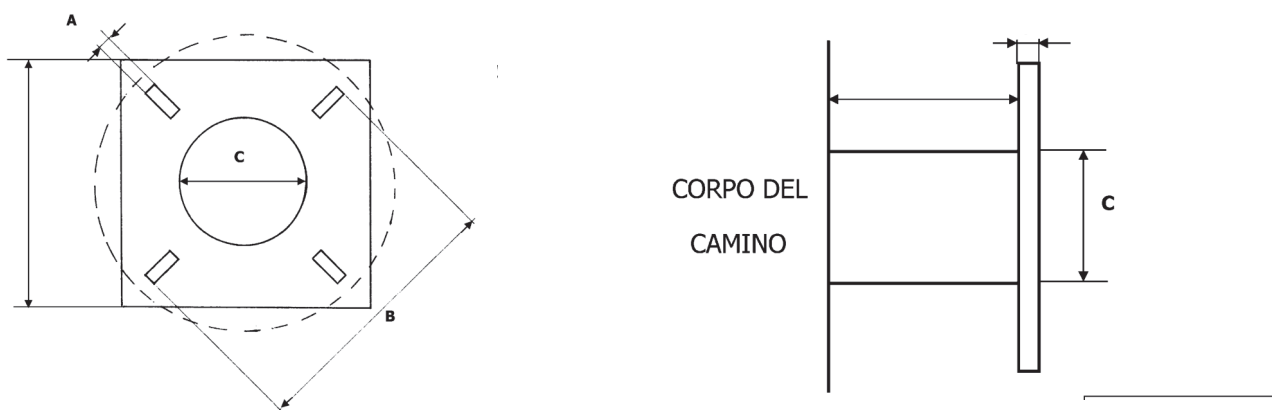
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

COMITENTE: VEMA INDUSTRIES S.R.L.

SEDE LEGALE ED OPERATIVA:

Via Guido Rossa – Bogolese n. 8
43058 Stradario 01440 08

TAVOLA:

OGGETTO:

2 PLANIMETRIA STABILIMENTO (con ubicazione dei punti di emissione)

DATA:

SETTEMBRE 2024

SCALA:

1:150

LEGENDA POSTAZIONI DI LAVORO:

S – SALDATURA E SMERIGLIATURA

L – LAVATRICE

KR – CAPPA DI RAFFREDDAMENTO

CR – CAMERA DI RAFFREDDAMENTO

B – BRUCIATORE

FB – FORNO DI BRASATURA

V – VASCA DI PRETRATTAMENTO

C – CALDAIE PER RISCALDAMENTO LOCALI

SM – SMUSSATURA MASSE

LEGENDA EMISSIONI

◈ punto di emissione in atmosfera

■ impianto emissivo esistente

■ impianto emissivo di progetto

E1 – E2 CALDAIE A CH3 PER RISCALDAMENTO UFFICI (28 kW x 2)

E3 SALDATURA A FILO 3 POSTAZIONI (ALLUMINIO)

E4 SMUSSATURA, SMERIGLIATURA E LEVIGATURA

E5 FORNO BRASATURA

E6 CAMERA E CAPPA DI RAFFREDDAMENTO

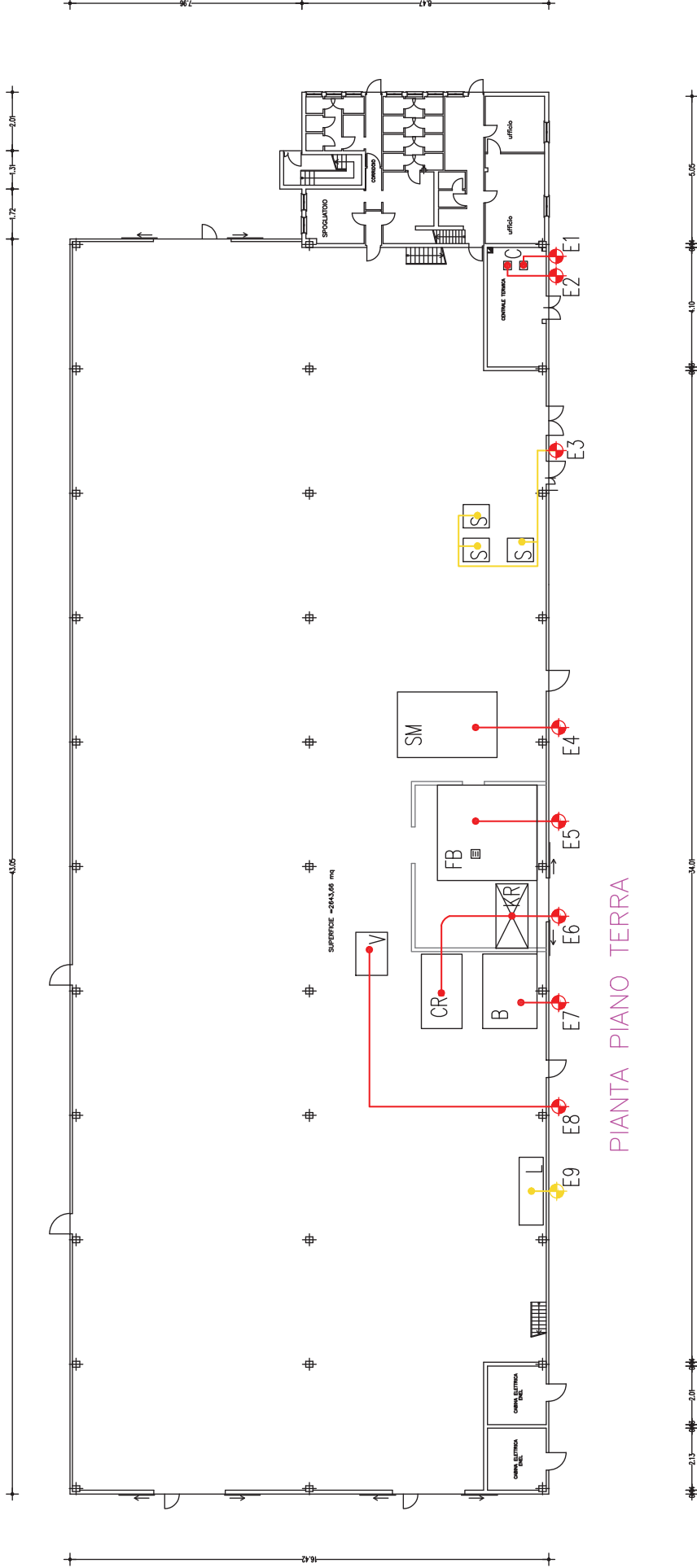
E7 BRUCIATORE A CH3 PER ASCIUGATURA (110 kW)

E8 VASCA DI PRETRATTAMENTO

E9 SGRASSAGGIO



NORD



PIANTA PIANO TERRA

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-39268
	Vema Industries Srl Stabilimento di Sorbolo Mezzani (PR), loc. Bogolese, Via Guido Rossa n.8
	Rilevato che: • lo stabilimento è inserito in un contesto territoriale a vocazione produttiva (zona industriale); • l'attività di produzione dell'azienda è prevista in periodo esclusivamente diurno, con orari indicativi 08:00 – 12:00 e 13:00 – 17:00; • le sorgenti di rumore imputabili all'Azienda sono costituiti da: 8 sistemi di aspirazione, un compressore e rumore da lavorazione e movimentazione; • il traffico indotto è da ritenersi sostanzialmente trascurabile essendo stimabile in 5 automezzi da trasporto/die e non si ritiene muti in conseguenza delle modifiche in progetto; • sono individuati ricettori, indicati in relazione con le lettere da A ad H, costituiti da stabilimenti produttivi e insediamenti residenziali; i ricettori posti in Comune di Sorbolo Mezzani sono collocati in Classe V della ZAC mentre i due in Comune di Parma sono ascritti alle Classi III e IV della ZAC; • per la caratterizzazione acustica dello stato di fatto sono stati eseguiti appositi rilievi fonometrici di rumore ambientale e residuo mentre per la caratterizzazione acustica dello stato di progetto è stato eseguito un calcolo previsionale mediante il programma informatico di simulazione "Ramsete"; come da precisazione del TCA, prodotta in data 07/05/2025, Prot. Arpae n° 25/84717 "...l'analisi è stata sviluppata con possibilità di apertura di alcuni serramenti del capannone durante le lavorazioni." • l'analisi previsionale è stata cautelativamente eseguita in facciata di tutti i ricettori individuati maggiormente esposti all'attività; • la verifica dei limiti assoluti di immissione è stata cautelativamente eseguita in facciata di tutti i ricettori individuati; • la verifica dei limiti differenziali di immissione è stata cautelativamente eseguita in facciata dei ricettori residenziali (A, G, H seppur abbandonato e cadente) e di eventuali uffici sul fronte esposto allo stabilimento (F); • considerazioni del Tca incaricato: <i>"Durante l'esercizio dell'attività il personale dovrà avere cura nello svolgimento delle mansioni in ambiente interno ed esterno dello stabilimento, evitando di generare rumori inutili, al fine di ridurre al minimo ogni fonte di possibile disturbo. L'eventuale sostanziale modifica della tipologia e della disposizione delle sorgenti sonore ad uso dell'attività comporterà la necessità di provvedere alla relativa valutazione di impatto acustico come previsto dalla vigente normativa"</i>

PRESCRIZIONI

(del Comune di Sorbolo Mezzani che acquisisce nulla osta di Arpae Servizio Territoriale)

Il parere è favorevole, nel rispetto delle considerazioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica.

La Ditta è tenuta a rispettare altresì le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.